

**Tribunale di Napoli**

**8 SEZIONE CIVILE**

\*\*\*\*\*

**VERBALE D'UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA**

Il giorno **22/06/2023** all'udienza tenuta dal giudice istruttore **dott. Fiammetta Lo Bianco**, viene chiamata la causa civile iscritta al n. **23009/2021** dell'anno **2021** del ruolo generale degli affari contenziosi,  
vertente

**TRA**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**E**

**UFFICIO CENTRALE ITALIANO DI ASSISTENZA ASSICURATIVA  
AUTOMOBILISTI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE U.C.I. SOC. CONS. A**

**R.L.** (cod. fisc. 01535380156) rappresentato e difeso dall'Avv. VILLANOVA ERIKA elettivamente domiciliato in VIA TERTULLIANO 37 MILANO; appellata

**NONCHÉ**

\_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dall'Avv. elettivamente domiciliato in ;

\_\_\_\_\_ (cod. fisc. 19202185211) rappresentato e difeso dall'Avv. elettivamente domiciliato in ;

appellati contumaci

\*\*\*\*\*

**Il Giudice**

Dato atto che le parti hanno depositato note di trattazione scritta, precisando le conclusioni e discutendo la causa;

dato atto che risultano altresì depositate note conclusionali;



pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**- SEZIONE OTTAVA CIVILE -**

nella persona del **GIUDICE MONOCRATICO** dott. ssa Fiammetta Lo Bianco al termine dell'udienza di discussione orale del 22 GIUGNO 2023, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. **281-sexies cod. proc. civ.**, la seguente

**SENTENZA**

nella controversia civile iscritta al numero 23009 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2021, avente ad oggetto "**APPELLO**" e promossa

**DA**

\_\_\_\_\_ che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di appello;

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**UFFICIO CENTRALE ITALIANO SOC. CONS. A.R.L.** (P. I.V.A. 01535380156), in persona del Procuratore \_\_\_\_\_ rappresentata e difesa giusta delega dagli avv.ti Erika Villanova e avv. Yasmine Laachir e, in qualità di socie dello Studio Legalade STA a.r.l., con sede in Trento, via degli Orbi n. 6 ed elettivamente



domiciliata presso lo [REDACTED]

**APPELLATA**

**E**

[REDACTED]  
[REDACTED]elet.te dom.ta c/o UCI in MILANO (20100)  
al Corso Sempione 39;

**APPELLATA CONTUMACE**

**E**

[REDACTED]elet.te domiciliato c/o UCI in MILANO (20100) al Corso Sempione 39;

**APPELLATO CONTUMACE**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

[REDACTED] ha proposto appello avverso la sentenza n. 4667/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli pubblicata il 22.02.2021, con cui era stata rigettata la domanda dallo stesso proposta nei confronti dell' U.C.I.(legittimato passivo per il sinistri avvenuti nel territorio italiano e provocati da veicoli immatricolati all'estero) del sig. [REDACTED]

[REDACTED]rispettivamente proprietario e compagnia di assicurazione del motociclo Piaggio Beverly targato [REDACTED].

In particolare, nel giudizio di primo grado, l'odierno appellante ha dedotto che il giorno 14.2.2018 alle ore 19 circa, in Napoli, alla via Pigna, il conducente del motociclo Piaggio Beverly targato [REDACTED] nell'effettuare una manovra di sorpasso sulla destra, urtava con la sua parte laterale sinistra, la parte destra del motociclo Honda SH targato



██████████ di sua proprietà e da lui condotto, determinandone la caduta al suolo sul lato sinistro. A causa e per effetto dell'evento, il mezzo attoreo riportava danni, quantificati in € 2.750,00.

Su tali presupposti l'appellante aveva chiesto al Giudice di Pace di Napoli di condannare l'U.C.I. e gli altri due convenuti (rimasti contumaci in primo grado) al risarcimento dei danni tutti subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, competenze e attribuzione.

Con sentenza n. 4667 del 2021 pubblicata il 22.2.2021, il giudice di pace ha rigettato la domanda di ██████████ e lo ha condannato al pagamento della somma di euro 1.300 per spese e competenze di lite, dichiarando inammissibile la testimonianza ed inutilizzabile e/o nulle delle relative dichiarazioni delle teste sig.ra ██████████

Con la proposta impugnazione, l'appellante ha chiesto, in riforma della richiamata sentenza, in via preliminare, con un primo motivo di appello, di sospendere il giudizio e inviare gli atti alla Corte Costituzionale, in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata, e cioè della incostituzionalità dell'art. 135, co. 3Bis e 3 ter, d.lgs. n. 209/2005 per violazione del diritto di difesa ex art 24 della Costituzione, nella parte in cui la norma prevede che sia necessario indicare i testimoni già nella richiesta di risarcimento del danno; con un secondo motivo di appello ha eccepito la inapplicabilità della citata norma nel caso in cui siano coinvolti veicoli stranieri; con un terzo motivo di appello ha contestato la dichiarata incapacità della teste a testimoniare con violazione dell'art 246 cpc;

Parte appellante ha pertanto chiesto in via preliminare, di sospendere il giudizio e inviare gli atti alla Corte Costituzionale; in via gradata, di accertare e dichiarare l'accadimento del sinistro del 14.02.2018 con declaratoria di responsabilità del sig. ██████████ e per l'effetto riformare e annullare la sentenza n. 4667/2021, con conseguente condanna dei convenuti, ai sensi degli arrrt. 125, 126 d.lgs. n. 209/2005, al pagamento in favore dell'istante a titolo di risarcimento del danno, della somma di



euro 2.750,00, oltre sosta tecnica, interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo; e di condannare i convenuti alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione quale anticipatario.

A sostegno dell'atto di appello [REDACTED] ha dedotto che il giudice di Pace, partendo da una errata inammissibilità della testimonianza per mancata indicazione dei testi oculari nella richiesta di risarcimento dei danni, e dalla incapacità a testimoniare della teste Grillo per aver subito lesioni nel medesimo sinistro, non aveva ritenuto provati i fatti di causa.

Si è costituito l'A.C.I., il quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 cpc, 434 cpc., 348 bis cpc; nel merito, ha eccepito l'assenza di intervento di carabinieri/polizia sul sinistro, l'assenza di foto dei danni ad entrambi i veicoli, la mancata segnalazione di testimoni in fase stragiudiziale, la incapacità della teste Grillo (trasportata sul motociclo e lesionata e, quindi, incapace a rendere testimonianza per pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità sul punto), l'infondatezza della domanda di illegittimità costituzionale per mancata violazione dell'art 24 della Costituzione essendo la norma tesa a richiedere la individuazione dei testi già nella richiesta di risarcimento dei danni e anche in caso di veicoli immatricolati all'estero.

La causa, istruita a mezzo produzioni documentali, è stata discussa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

\*\*\*\*

Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. essendo lo stesso formulato tenendo conto delle parti della sentenza da riformare e della prospettazione del diverso contenuto decisorio in grado di appello. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'art. 342 c.p.c. non impone che le delucidazioni della parte appellante assumano una forma determinata o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, bensì che il ricorrente in appello individui in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum".



Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia sia del presunto responsabile civile , [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], entrambi regolarmente citati e non costituitisi in giudizio.

Va inoltre respinta la proposta domanda di sospensione del giudizio con invio degli atti alla Corte Costituzionale, per mancata violazione dell'art 24 della Costituzione, in quanto la ratio della norma dell'art 135, co. 3Bis e 3 ter, d.lgs. n. 209/2005, introdotta dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", in quanto manifestamente infondata non potendosi in alcun modo ritenere che l'onere di indicare i testimoni oculari nella denuncia di sinistro costituisce una compressione del diritto di difesa, dovendosi piuttosto ritenere facilmente assolvibile l'onere di indicazione a carico del danneggiato che, del tutto ragionevolmente, coinvolto in un sinistro si avveda della dinamica, dei danni riportati e dei soggetti presenti (nel caso di specie, la questione è assai più semplice e si appalesa veramente eccentrica, ove si consideri che la teste oculare non indicata e poi escussa in primo grado, era la cognata del danneggiato che, in occasione del sinistro viaggiava in qualità di trasportata)

Ciò posto, l'appello è infondato e va disatteso.

Nel merito, con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per aver per aver ritenuto inammissibile le istanze istruttorie formulate, per violazione dell'art 135 CO. 3BIS, D.LGS. 209/2005, introdotto dalla legge 124/2017 e a mente del quale: *" In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei*



*testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.*

Secondo la previsione normativa quindi, in caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare già in fase stragiudiziale, attraverso l'indicazione nella denuncia di sinistro, ovvero nel primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione. In mancanza di indicazione dei testimoni negli atti suddetti, sarà onere dell'impresa di assicurazione farne espressa richiesta all'assicurato, con avviso delle conseguenze processuali della mancata risposta (ossia l'inammissibilità della prova per testi).

Pertanto, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, è tenuto a non acquisire le prove secondo le modalità suddette, a meno che risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della tempestiva identificazione dei testimoni, eccezione per cui si procederà ugualmente all'audizione dei soggetti non preventivamente indicati, nella fase stragiudiziale, dal danneggiato (art. 135, comma 3-ter, codice delle assicurazioni private).

L'interpretazione della norma va intesa nel senso che ai fini della inammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell'articolo 135 comma 3 bis Codice delle Assicurazioni, l'invio della previa raccomandata da parte dell'assicurazione è previsto solo se non risulta dalle comunicazioni del danneggiato la presenza o l'assenza di testimoni, mentre non è necessario laddove da tali comunicazioni risulti l'assenza di testimoni. (Trib. Reggio Emilia, Sez. II, 9 novembre 2022, n. 1163).

Nell'invito ad aderire alla negoziazione assistita del 8.11.2018 e nella richiesta di



risarcimento dei danni del 20.2.2018 (c.f.r. allegati nn.7 e 12) emerge la mancata indicazione dei testimoni.

Alla regola di inammissibilità su esposta, si fa eccezione in due casi: quando il nome dei testimoni risulta già dai verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente; ovvero quando risulta comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione. Tali ipotesi non ricorrono nel caso di specie, dal momento che fin dai primi atti di costituzione in mora vi sarebbe dovuta essere indicata la presenza della teste Grillo, in quanto cognata del sig. [REDACTED] e soggetto trasportato e lesa in conseguenza del sinistro. Né viene prodotta idonea documentazione delle autorità preposte. Il [REDACTED] ben sapeva di non essere l'unico soggetto a bordo del motoveicolo, e di avere con sé un terzo trasportato, proprio la cognata [REDACTED] sentita quale teste dal giudice di primo grado.

Del resto, contrariamente agli assunti dell'appellante, è in atti sin dal primo grado la richiesta ex art 135 co. 3 bis e ter CDA, incredibilmente rimasta senza riscontro nonostante il grado di parentela con la asserita testimone e la presenza della stessa sul motociclo quale trasportata.

La lettera di richiesta danni - con la quale il danneggiato escludeva la presenza di alcun testimone agli eventi - rappresentava il primo atto formale di denuncia del sinistro al quale necessariamente doveva essere ricondotto l'obbligo scaturente dalla citata normativa; non ricorrendo inoltre l'ipotesi eccezionale prevista dalla norma al comma ultimo dell'art. 3 ter, non essendo intervenuto alcun agente per la rilevazione del sinistro.

Peraltro, secondo la giurisprudenza maggioritaria l'omessa indicazione dei testimoni nella denuncia di sinistro, nella lettera di costituzione in mora inoltrata alla compagnia di assicurazione e nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado incide significativamente sulla valutazione di attendibilità dei testi e conseguentemente della veridicità della dinamica del sinistro da essi riferita.





Con riferimento al secondo motivo di appello ed alla inapplicabilità della citata norma nel caso in cui siano coinvolti veicoli stranieri, occorre rilevare che, data la ratio della norma, cioè quella di evitare le frodi assicurative, senz'altro essa è applicabile in caso di sinistri stranieri.

In sostanza, sulla scorta della inammissibilità della prova testimoniale, la domanda è rimasta priva di supporto probatorio.

Con riferimento al terzo motivo di appello, e con specifico riferimento alla capacità a testimoniare della teste [REDACTED] deve osservarsi che, come ampiamente statuito dalla Suprema Corte, "Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro" e, nel caso di specie la teste ha riferito di aver riportato dei lievi graffi (e non anche di non aver riportato alcun danno).

In ogni caso, anche a voler ritenere la teste capace a testimoniare, ne occorre valutare l'attendibilità

In tema di dichiarazioni testimoniali rese da soggetti legati da vincoli di parentela la Corte di Cassazione sostiene che le testimonianze rese dai familiari non possono considerarsi di per sé inattendibili in ragione del grado di parentela. Non esiste dunque una norma che imponga al giudice di non credere ai parenti. Tuttavia, è prassi comune ritenere che la deposizione del congiunto sia più "debole" di quella resa da un terzo totalmente estraneo alla vicenda. In tema di prova testimoniale, l'insussistenza (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 cod. proc. civ. non consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento essere considerato dal giudice di merito la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata-ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità



delle deposizioni stesse. *Sentenza n. 17630 del 28/07/2010.*

Nel caso di specie, il teste di parte attrice ha dichiarato: *"Mi trovavo a bordo del motorino condotto da mio cognato, era la metà di febbraio dell'anno 2018 e percorrevamo il raccordo di via Pigna. Subito dopo il tunnel, un altro motorino ci ha investiti sul lato destro, facendoci cadere su lato sinistro. Siamo caduti a terra, io e mio cognato, riportando lievi graffi, ma non abbiamo chiesto il risarcimento, il conducente del motorino investitore ha accostato, ha dato le sue generalità, e si è assunta la responsabilità. Ricordo che il motoveicolo investitore aveva una targa straniera, non ho visto l'assicurazione.*

*Ricordo che il motoveicolo di mio cognato riportò danni al lato destro e quello sinistro; Riconosco le fotografie mostrate e le sottoscrivo."*

Dette dichiarazioni non trovano riscontro nel materiale fotografico prodotto da parte attrice in primo grado: esse, con riguardo al motoveicolo di proprietà Sepe, rivelano una lieve ammaccatura sul lato sinistro e sulla carena anteriore sinistra incompatibile con la caduta al suolo su quel lato; nulla invece si riscontra sul lato destro del motoveicolo, o meglio non è possibile evincerlo dalla limitazione visiva delle riproduzioni fotostatiche. Tale mancata allegazione risulta decisiva se si considera che dalle dichiarazioni testimoniali emerge come il motoveicolo attoreo veniva impattato dal motoveicolo Piaggio Beverly proprio sul lato destro, dove non è possibile riscontrare urti.

Orbene, l'assenza di segni di impatto sul lato ove il motoveicolo sarebbe stato – secondo la prospettazione attorea – colpito dal *motoveicolo mod. PIAGGIO BEVERLY* [REDACTED] [REDACTED] ovvero la parte destra, esclude di per sé, da un lato l'attendibilità del teste e, dall'altro, la sussistenza di prova del nesso di casualità tra danno ed evento; ancora, la lieve ammaccatura sul lato sinistro che – sempre secondo la prospettazione di parte attorea e le dichiarazioni del teste – dovrebbe derivare dalla caduta al suolo sul lato sinistro, appare più un segno da striscia-mento su materiale plastico che segno di



impatto al suolo di un motoveicolo urtato da altro motoveicolo.

Le predette considerazioni inducono necessariamente a ritenere inattendibile la prova orale.

Ancora, nessun elemento di prova può trarsi dalla stima tecnica del 13.3.2018, che quantificherebbe i danni nella somma di euro 2.750,00, trattandosi di un'allegazione di parte non formatosi nel contraddittorio processuale e, quindi, privo di valore probatorio. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che, nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, «non ha valore di prova il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso (Cass. sent. n. 26693/2013).

A ciò si aggiunga l'assenza sul luogo del sinistro della Polizia Municipale, l'assenza di foto dello stato dei luoghi successiva al sinistro, e l'assenza di intervento del 118.

Conclusivamente la sentenza del Giudice di Pace va confermata anche sulla scorta delle considerazioni qui espresse. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo il valore della causa e le questioni giuridiche trattate giusta dm 147/2022.

*P.Q.M.*

Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

- rigetta l'istanza di sospensione del giudizio per la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, co. 3Bis e 3 ter, d.lgs. n. 209/2005 per violazione del diritto di difesa ex art 24 della Costituzione, in quanto manifestamente infondata;
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza la sentenza n. 4667/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli pubblicata il 22.02.2021
- Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese di lite che si



liquidano in complessivi euro 1701,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato.

Così deciso in Napoli in data 22.6.2023

Il Giudice

Fiammetta Lo Bianco

